



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0005191/I Data: 21/03/2016 14:11
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della I, V e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Istituzione del Garante Regionale dei Diritti degli Animali"
Reg. Gen. 267

Ad iniziativa dei consiglieri Francesco Emilio Borrelli, Luigi Bosco, Tommaso Casillo, Aniello Fiore e Vincenzo Maraio
Depositata in data 18 marzo 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame
V e II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 21 MAR. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE
DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Franco Danilo Boccia
Vice Presidente
Consiglio

Luigi Boccia
Presidente

ATTIVITA' LEG. VA
REG. COUN. N. 267



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Relazione

La normativa italiana in materia di diritti degli animali è tra le più avanzate al mondo.

La prima legge del 12 giugno 1913, n. 611, recante «Provvedimenti per la protezione degli animali», puniva «gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale».

Più recentemente, il legislatore è intervenuto con la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), e la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), per arrivare all'accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet therapy*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, e alla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).

Punto di riferimento della recente normativa sono la Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, proclamata presso l'UNESCO il 15 ottobre 1978, e la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

L'intervento del legislatore di dotarsi di strumenti normativi sempre più efficaci per contrastare i maltrattamenti degli animali è stato via via sollecitato dalla notevole pressione esercitata dall'opinione pubblica, che nel tempo ha acquisito una coscienza ed una sensibilità ambientalista ed animalista, anche grazie al lavoro appassionato e volontaristico della miriade di associazioni operanti nel territorio che si occupano della tutela e del benessere degli animali.

Purtroppo, come rivela annualmente il Rapporto sulle Ecomafie redatto da Legambiente, in alcune regioni, tra cui la Campania, persistono situazioni di forte illegalità che si concretizzano in realtà quali canili lager, combattimenti di cani, branchi di cani randagi, traffico illegale di animali e alti livelli di abbandoni e di denunce per maltrattamenti di animali. Troppo spesso tali situazioni derivano da attività della malavita organizzata.

Come si può ben comprendere, la questione non ha solo risvolti animalisti, ma anche sanitari, ambientali, commerciali, culturali, sportivi e territoriali e, come purtroppo detto, implicazione di ordine pubblico.



Consiglio Regionale della Campania

In attesa della legge istitutiva dell'Ufficio del Garante nazionale (con poteri di Authority), la cui proposta viene presentata in Parlamento ad ogni Legislatura, alcune regioni hanno legiferato in materia, istituendo il Garante regionale dei diritti degli animali.

Alcuni comuni, nell'ambito delle proprie competenze, hanno istituito l'Ufficio del Garante, solitamente a seguito dell'emanazione di specifici regolamenti comunali in materia di tutela degli animali.

La presente proposta di legge, quindi, intende istituire presso il Consiglio regionale della Campania il Garante regionale dei diritti degli Animali.

La proposta contiene 7 articoli.

L'art. 1 prevede le finalità della legge e le attività per il loro raggiungimento.

L'art. 2 istituisce il Garante regionale dei Diritti degli Animali che svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.

L'art. 3 descrive le funzioni del Garante.

L'art. 4 prevede le modalità di nomina, i requisiti e le incompatibilità del Garante.

L'art. 5 prevede l'istituzione dell'Ufficio del garante.

L'art. 6 dispone in merito alla Relazione annuale sull'attività svolta.

L'art. 7 contiene la norma finanziaria.

Francesco Enrico Bonelli
Verdini
Boeri
San



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Campania. Il Consiglio regionale provvede per le attività previste dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.

Franco Carlo Bell

Antonio Vignola

Luigi...
Antonio...



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE
DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Art. 1.
Finalità

1. La Regione Campania riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali e promuove in modo sistematico la tutela degli animali, la loro protezione e benessere.

2. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, la Regione promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali; a tal fine le modifiche degli assetti del territorio devono tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

3. La presente legge promuove la cura e la presenza nel territorio campano degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo a ogni specie animale il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche richiamandosi alla Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, proclamata presso l'UNESCO il 15 ottobre 1978, ed alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201, fermo restando quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione di categorie di animali determinate,.

4. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione:

- a) promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
- b) riconosce agli individui e alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
- c) individua nella tutela degli animali uno stanziamento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
- d) promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità



Consiglio Regionale della Campania

di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica;

W. Vucchi
Or
L
M. Di



Consiglio Regionale della Campania

**Articolo 2
Istituzione del Garante**

1. E' istituito presso il Consiglio regionale della Campania il Garante regionale dei Diritti degli Animali (di seguito "Garante") al fine di assicurare, su tutto il territorio regionale, il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana.

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

W

Dr. Vucchi

L. Bruni

A.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3
Funzioni

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila che sia data piena applicazione, su tutto il territorio regionale, alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, nonché alla normativa statale, regionale, locale, dell'Unione Europea ed internazionale vigente in materia di tutela e degli animali;
- b) promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli Animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, locali, dell'Unione Europea ed internazionali con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
- c) segnala alla Giunta ed al Consiglio Regionale l'opportunità di adottare provvedimenti richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli Animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali, regionali, locali o dell'Unione Europea.
- d) incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuove iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
- e) riceve segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli Animali e rappresenta alle amministrazioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano;
- f) denuncia o segnala all'Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti, relativi agli Animali, configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o causa delle sue funzioni;
- g) ispeziona di propria iniziativa, anche con l'ausilio di collaboratori e di altro personale ritenuto utile, strutture, luoghi, aziende e qualsiasi luogo di concentrazione di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari e laboratori per la sperimentazione animale, e relaziona alla Giunta e agli organi competenti;
- h) promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione ed al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza e formula proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli Animali;
- i) individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
- j) richiede interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai Servizi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Consiglio Regionale della Campania

Veterinari dell'A.S.L., agli organi di polizia giudiziaria, alle Guardie Zoofile, e a tutti gli altri Enti preposti;

- k) cura rapporti di scambio, studio e ricerca con i Garanti degli animali istituiti nei comuni della Campania, nonché con altri organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli Animali;
- l) richiede la costituzione di parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di cui al Titolo IX-bis e articoli 638, 727, 727bis e 733bis del codice penale, avvalendosi dell'assistenza tecnico-legale dell'Avvocatura Regionale;
- m) incentiva ed incoraggia la vigilanza zoofila sul territorio regionale, fornendo supporto per i corsi di formazione delle guardie volontarie, per la loro nomina e per le loro attività; chiede, altresì, alle amministrazioni competenti la rimozione di eventuali ostacoli che impediscono o rallentano il raggiungimento di tali obiettivi;

2. Il Garante si avvale, per il raggiungimento dei fini previsti al precedente comma 1, della collaborazione delle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento transitorie del codice penale, riunite in consulta.

W
Dr
Wu

AB
J



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4

Nomina, requisiti e incompatibilità

1. Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza e di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nel settore dei diritti degli animali, attuando le procedure di evidenza pubblica previste dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 e successive modifiche.
2. Il Garante è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale a seguito di elezione da parte del Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Consiglio regionale, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, può revocare il Garante per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge o per totale inattività. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
3. Al Garante si applicano le incompatibilità previste dall'art. 4 della l.r. 17/1996 e s.m.i. ed inoltre è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica.
4. Al Garante non compete alcuna indennità, tranne il rimborso delle spese sostenute per le attività di istituto e nel limite previsto dal bilancio per il funzionamento del Consiglio Regionale.

W Dr
Vn lu
h su
d



Consiglio Regionale della Campania

**Articolo 5
Ufficio del Garante**

1. L'ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane ed infrastrutturali, nell'ambito della dotazione organica e strutturale del Consiglio regionale, senza ulteriore aggravio di spesa.

2. Il Garante nella propria attività, in particolare per le finalità previste dall'art. 3, può avvalersi di associazioni di tutela degli animali costituite ed operanti da almeno cinque anni e di soggetti prestatori d'opera a carattere volontario, nonché di esperti e consulenti, scelti dallo stesso Garante sulla base di requisiti pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale. In sede di prima applicazione, l'avviso è pubblicato entro tre mesi dalla nomina del Garante.

3. I soggetti di cui al comma 2, nominati con atto del Garante, svolgono l'attività a titolo gratuito e non è previsto alcun rimborso spese.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, il Garante può avvalersi, previa intesa con la Giunta regionale, con i Comuni e le Aziende sanitarie, della collaborazione degli uffici e dei servizi veterinari, nonché degli Uffici della Giunta regionale competenti per materia.

W Or
V. w. p.
d. w. s.
J



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6
Relazione annuale

1. Il Garante presenta al Consiglio regionale una Relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della direttiva (CEE) n.86/609 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, e della normativa nazionale e regionale relativa alla protezione degli animali, nonché quella relativa alla protezione degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo. La relazione annuale del Garante è pubblicata in evidenza sui siti web istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

2. In sede di prima applicazione, la Relazione di cui al comma 1 è presentata entro 18 mesi dalla nomina del Garante.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Campania. Il Consiglio regionale provvede per le attività previste dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.

W
Vincenzo
Orlando
P. B.
A